

CAMERA DEI DEPUTATI N. 103

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRACCHIANI, ENRICO COSTA, DI BIASE, CASU, FURFARO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 22 maggio 2022 questa Camera approvava la proposta di legge di iniziativa del deputato Paolo Siani, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (AC. 2298). Purtroppo *l'iter* del provvedimento si è fermato al Senato, prima che questa importante legge venisse approvata definitivamente e potesse, finalmente, offrire uno strumento giuridico per dimostrare che il Parlamento vuole intervenire a difesa di bambini innocenti che si trovano a vivere chiusi tra le sbarre di un istituto di pena. «Mai più bambini in carcere» il principio che ispira questo intervento normativo: non deve essere uno slogan, piuttosto una questione di civiltà, ma anche di

sviluppo, perché investire sull'infanzia — ormai è certo — non rappresenta un costo per la collettività, bensì un investimento altamente produttivo, specie se comincia nella vita precoce del bambino. Si entra in un terreno di diritti costituzionali negati: l'articolo 31 della nostra Costituzione recita infatti che la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». La relazione tra genitore e figlio, tra madre e figlio, dev'essere sempre tutelata al massimo delle possibilità esistenti, interpretando e garantendo — con il dovuto, anche difficile a volte, equilibrio — l'interesse prevalente del bambino. Gli interventi previsti dalla presente proposta di legge sono finalizzati all'eliminazione dei profili problematici che sono emersi in sede di applicazione della legge n. 62 del 2011, recante

« Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori ». L'entrata in vigore di quella legge, infatti, non ha purtroppo sortito gli effetti sperati, a causa di alcune limitazioni giuridiche ed economiche contenute nel testo allora approvato dal Parlamento. Con le modifiche previste dall'iniziativa in esame ci si propone di superare quelle criticità, senza modificare l'impianto essenziale della legge e perseguendo lo spirito di quella riforma, finalizzato ad impedire che bambini varchino la soglia del carcere. In particolare, si persegue quella finalità valorizzando l'esperienza delle case famiglia, considerate da tutti la vera soluzione al problema. Anche gli istituti di custodia attenuata per detenute madri (ICAM), infatti, per loro stessa natura mantengono una connotazione tipicamente detentiva, con evidenti conseguenze lesive per i minori in essi ospitati. Pur senza escludere il ricorso agli ICAM nei casi più gravi, si mira a promuovere il modello delle case famiglia, in primo luogo mediante l'eliminazione dei vincoli economici contenuti nella legge n. 62 del 2011.

La proposta di legge intende dunque ridurre ulteriormente la possibilità che bambini piccoli si trovino a vivere la realtà carceraria al seguito di madri recluse. A tal fine la proposta introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari, volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al

contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); equipara alla condizione dell'ultrasettantenne – per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave; interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni; interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM; incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee.

I comuni dovranno utilizzare come case famiglia protette prioritariamente immobili di loro proprietà e dovranno adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia ».

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 276-bis. — *(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)* — 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».

3. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena ».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità

avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato ».

Art. 3.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».

b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

« 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse e dopo le parole: « assistenza o accoglienza » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

d) all'articolo 51-ter:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

2) alla rubrica, dopo la parola: « alternative » sono aggiunte le seguenti: « e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a indivi-

duare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al comma 323, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale ».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



19PDL0005791